ACCORDO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

TRA

Il Sig. Ciro Colapso, nato a Como il 10/05/1989, Codice Fiscale CLPCRI89E10C933F, residente in Como, Via Paul Harris n. 2 – 22100 (CO),

E

La Sig.ra Valentina Mauri, nata a Como il 10/05/1989,Codice Fiscale MRAVNT89E50C933Q, residente in Como, Via Paul Harris n. 2 – 22100 (CO),

congiuntamente detti "**le Parti".**

Premesso che

- dal matrimonio sono nate le figlie:
    - Aurora Colapso, nata a Como il 18/03/2018
    - Ariel Eugenia Colapso, nata a Como il 03/06/2020;
- le parti intendono regolamentare consensualmente i rapporti personali ed economici conseguenti alla separazione, nel superiore interesse delle figlie minori;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 0 – Prevalenza dell'interesse delle minori

Ogni clausola del presente accordo dovrà essere interpretata e applicata nel preminente interesse delle figlie minori, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., che prevale su ogni diversa esigenza personale delle parti.

Art. 1 – Affidamento

Le figlie minori Aurora e Ariel Colapso sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.

Art. 2 – Diritto di visita e frequentazione del padre

Il Sig. Ciro Colapso ha diritto di vedere, frequentare e tenere con sé liberamente le figlie minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, educativi e personali delle stesse.

Le minori potranno pernottare presso il padre tutti i fine settimana e anche durante la settimana, previo preavviso di almeno 1 (uno) giorno alla madre.

Nessuna delle parti, né terzi, potrà ostacolare o limitare tale diritto, salvo comprovate esigenze di salute o benessere delle minori.

Art. 3 – Responsabilità genitoriale

Le decisioni di maggiore interesse relative a istruzione, educazione, salute e residenza delle minori saranno assunte di comune accordo tra i genitori.

Art. 4 – Assegno di mantenimento

Il Sig. Ciro Colapso corrisponderà a titolo di mantenimento un assegno mensile di € 600,00, da versarsi entro il giorno 20/25 di ogni mese, esclusivamente tramite bonifico bancario tracciabile, con causale obbligatoria:

"Contributo mantenimento figlie Aurora e Ariel – mese/anno".

L’importo è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT.

Art. 5 – Vincolo di destinazione, tracciabilità e rendicontazione

Le somme versate costituiscono contributo vincolato, destinato solo ed esclusivamente alle esigenze delle figlie minori, con espresso divieto di utilizzo per spese personali del genitore percettore o di terzi.

Il pagamento dovrà avvenire su conto corrente dedicato indicato dalla Sig.ra Valentina Mauri.

La madre è tenuta a fornire rendicontazione documentale obbligatoria con cadenza semestrale, idonea a dimostrare la corretta destinazione delle somme.

Tale obbligo è concordato quale strumento di trasparenza e tutela delle minori e non costituisce limitazione della responsabilità genitoriale.

Art. 6 – Spese ammesse, escluse e conseguenze

Sono ammesse esclusivamente spese scolastiche, sanitarie, alimentari, educative, sportive, ricreative e di abbigliamento delle minori.

Sono escluse spese personali del genitore, spese per terzi, spese abitative generiche, spese non documentate o manifestamente sproporzionate.

Le spese non documentate si presumono non ammesse.

La violazione delle presenti disposizioni costituisce grave inadempimento e legittima richiesta di revisione delle condizioni.

Art. 6-bis – Spese straordinarie urgenti

In caso di spese straordinarie urgenti e indifferibili nell’interesse delle minori, il genitore che le sostiene dovrà darne comunicazione all’altro nel più breve tempo possibile, anche successivamente, fornendo idonea documentazione.

Art. 7 – Permanenza temporanea del padre nell’abitazione familiare

Il Sig. Colapso Ciro avrà un termine compreso tra 4 (quattro) e 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per individuare un alloggio autonomo idoneo.

Durante tale periodo transitorio, egli continuerà a risiedere presso l’abitazione familiare sita in Como, Via Paul Harris n. 2, contribuendo nella misura del 50% alle spese ordinarie dell’abitazione.

Decorso il termine massimo, il padre trasferirà la propria residenza nel nuovo alloggio.

Art. 7-bis – Idoneità dell’alloggio del padre

L’alloggio individuato dovrà essere idoneo ad accogliere stabilmente le minori durante i periodi di permanenza con il padre, nel rispetto delle loro esigenze di età, salute e studio.

Art. 8 – Contributo per utenze

Oltre all’assegno di mantenimento, il Sig. Colapso Ciro corrisponderà € 200,00 mensili a titolo di contributo per le utenze domestiche dell’abitazione in cui vivono le minori.

Art. 9 – Affitto e spese condominiali

Il canone di locazione e tutte le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, restano a totale ed esclusivo carico della Sig.ra Valentina Mauri, senza diritto di rivalsa.

Art. 10 – Cambio di residenza delle minori

Ogni cambio di residenza delle minori dovrà essere preventivamente concordato e approvato per iscritto da entrambi i genitori, tenendo conto della distanza dall’abitazione del padre e dalle scuole frequentate.

In assenza di accordo scritto, il cambio di residenza è vietato.

Art. 10-bis – Divieto di espatrio delle minori senza consenso

Le figlie minori Aurora Colapso e Ariel Eugenia Colapso non potranno espatriare dal territorio della Repubblica Italiana, né per viaggi temporanei né per trasferimenti di qualsiasi natura, senza il preventivo consenso scritto di entrambi i genitori.

Il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, anche tramite strumenti elettronici tracciabili, e dovrà indicare destinazione, durata e finalità del viaggio.

In caso di mancato accordo tra i genitori, l'espatrio potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi della normativa vigente.

La violazione del presente divieto costituirà grave inadempimento degli accordi assunti e potrà legittimare la richiesta di immediata revisione delle condizioni di affidamento e collocamento, oltre a ogni ulteriore tutela prevista dalla legge.

Art. 11 – Divieto di trasferimento presso terzi

È fatto espresso divieto alla Sig.ra Valentina Mauri di trasferire o far vivere stabilmente le minori presso l'abitazione sita in Como, Via San Bernardino da Siena n. 45, ritenuta consensualmente non idonea alla crescita delle minori.

La violazione costituisce grave inadempimento.

Art. 12 – Modifica delle condizioni

Ogni modifica al presente accordo dovrà avvenire per iscritto e, ove necessario, con intervento dell'Autorità competente.

Art. 12-bis – Mediazione preventiva

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria, le parti si impegnano, ove possibile, a tentare una soluzione bonaria o mediazione familiare, ferma restando la tutela urgente delle minori.

Art. 12-ter – Comunicazioni

Le comunicazioni rilevanti dovranno avvenire in forma scritta, anche tramite strumenti elettronici tracciabili.

Art. 12-quater – Tutele rafforzate a protezione delle minori e della bigenitorialità

Le parti convengono quanto segue, nel preminente interesse delle figlie minori:

1. Documenti di identità ed espatrio
   Il rilascio, il rinnovo, l'utilizzo e la detenzione dei documenti di identità e di espatrio delle minori (carta d'identità valida per l'espatrio e/o passaporto) dovranno avvenire con il consenso di entrambi i genitori.
   Nessuno dei genitori potrà trattenere in via esclusiva tali documenti.

2. Decisioni sanitarie non urgenti
   Le decisioni sanitarie non urgenti, comprese visite specialistiche, terapie continuative, trattamenti psicologici o percorsi di supporto, dovranno essere preventivamente condivise e concordate tra i genitori, fatti salvi i casi di urgenza indifferibile.

3. Decisioni scolastiche ed educative rilevanti
   Ogni decisione relativa a cambio di istituto scolastico, indirizzo di studio o attività educative continuative dovrà essere assunta di comune accordo tra i genitori.

4. Obbligo di non denigrazione
   Ciascun genitore si impegna ad astenersi da comportamenti, comunicazioni o atteggiamenti denigratori nei confronti dell'altro genitore, sia in presenza delle minori sia verso terzi, al fine di tutelarne l'equilibrio psicologico ed emotivo.

5. Terzi e contesto abitativo
   L'eventuale convivenza stabile delle minori con terzi dovrà avvenire in ambienti idonei, rispettosi del loro benessere psico-fisico ed educativo e senza pregiudizio per il diritto di bigenitorialità.

6. Festività e ricorrenze
   Le festività principali e le ricorrenze significative (Natale, Pasqua, compleanni) saranno gestite in modo alternato o previo accordo tra i genitori, privilegiando l'interesse delle minori e un equilibrato rapporto con entrambi. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo potrà costituire presupposto per la richiesta di revisione delle condizioni nelle sedi competenti, ferme restando le tutele previste dalla legge.

Art. 13 – Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente accordo è competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Como.

Letto, confermato e sottoscritto

Como; ___/___/_____

Firma Sig. Colapso Ciro _____

Firma Sig.ra Valentina Mauri _____